

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 17/01/2012

Motivi della decisione

Con separati ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate il 24.05.2011 Lo.Lu. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia medesima nei suoi confronti per il reddito di partecipazione (98 %) relativo all'anno 2005 quale socio della società "Celo s.n.c. di Lo.Lu. & C." con sede in Lecco.

Il ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione e contestava altresì nel merito la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lecco nei confronti della società partecipata (allegato al ricorso) e già impugnato in quella sede.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Agenzia di Bergamo con condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di giudizio. Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate sosteneva di avere correttamente operato a norma dell'art. 5 DPR n. 917/86 nei riguardi del socio ricorrente per effetto dell'accertamento anch'esso correttamente eseguito dall'ufficio di Lecco in presenza dei requisiti di cui agli artt. 39 comma DPR n. 600/73 e 55 DPR n. 633/72. L'ufficio, previa istanza preliminare di riunione del presente ricorso a quello pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, chiedeva la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 20.12.2011 il ricorrente chiedeva la sospensione della esecuzione della cartella di pagamento di euro 4.034,92 notificatagli nel frattempo, allegando copia di ordinanza della Commissione di Lecco in data 12.09.11 che nell'ambito del ricorso RGR n. 556/11 sospende l'esecuzione di cartella, di pagamento ex art. 47 D.L.vo n. 546/92 fissando per la discussione la udienza del 28.11.2011.

Nella odierna pubblica udienza nessuno è comparso per il ricorrente. Tuttavia sulla base della attestazione di avvenuta consegna dell'avviso di trattazione in data 5.12.2011 (allegata al verbale di udienza) risultante dal sito Internet di Posteitaliane il Collegio ha deliberato di procedere alla discussione.

Preliminare rispetto ad ogni altra questione di merito sollevata dalle parti negli atti introduttivi è l'esame della istanza dell'ufficio di riunione dell'odierno ricorso a quello pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in seguito al ricorso presentato dalla società.

In conformità del principio interpretativo affermato dalla Corte di cassazione (Sezioni Unite n. 14815/2008) deve ritenersi - come ritiene anche la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco (vedasi fotocopia di ordinanza in data 1.12.2011 emessa nel corso del giudizio relativo al ricorso della società n. 435/11) - che ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell'accertamento e delle sue conseguenze, ogni qual volta insorge giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone ed il reddito di partecipazione dei soci.

Allorché i ricorsi sono stati proposti dinanzi a giudici diversi della stessa Commissione ovvero dinanzi a Commissioni Tributarie diverse, deve essere disposta la integrazione del contraddittorio, trattandosi di causa unica a norma dell'art. 14 del D.L.vo n. 546/92, da effettuarsi nel primo caso, a pena di nullità dell'intero processo, mediante la riunione dei giudizi. Nel secondo caso, in cui la riunione *sic et simpliciter* non è possibile, la competenza territoriale a trattare unitariamente i ricorsi separatamente proposti va determinata con riferimento al giudice che è stato preventivamente adito.

Risulta che il ricorso in esame, avente ad oggetto il reddito di partecipazione del socio Lo.Lu., è stato spedito all'Agenzia delle Entrate di Bergamo per posta raccomandata in data 24.05.2011. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha, nella odierna udienza, dichiarato a verbale che il ricorso della "Celo s.n.c. di Lo.Lu. & C." è stato spedito all'Agenzia delle Entrate di Lecco nella medesima data. Nell'impossibilità di adottare il criterio della prevenzione indicato dalle S.U., reputa questo collegio che la competenza a trattare i ricorsi in unico contesto sia razionalmente da attribuire alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in quanto investita del ricorso principale proposto dalla società. In tale contesto questa Commissione ritiene di essere incompetente a pronunciare anche sulla istanza di sospensione della esecuzione in considerazione, soprattutto, della discrepanza quanto meno formale tra i numeri di RGR dei ricorsi della "Celo s.n.c. di Lo.Lu. & C." (n. 435/11 e n. 556/11) ai quali il ricorrente ha fatto riferimento, apparendo in linea di principio abnorme la proposizione in .via autonoma di ricorso avverso la cartella di pagamento emessa in pendenza di ricorso avverso l'avviso di accertamento al solo scopo di ottenere la sospensione della esecuzione. Sulla parte ricorrente grava l'onere della riassunzione del processo dinanzi a quest'ultima onde consentire la integrazione del contraddittorio.

Sulle spese sarà provveduto in sede di pronunzia definitiva.

P.Q.M.

Visto l'art. 14 del D.L.vo n. 546/92

dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco.

Fissa alla parte ricorrente il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del processo dinanzi alla Commissione competente.

Nulla sulle spese.